

STATUTO SOCIALE

della Società "AMGA Energia & Calore S.p.A."

Articolo 1

- Denominazione e natura della società -

È Costituita ai sensi dell'art. 17 del D.Lvo 19.8.2016, n. 175 e s.m.i. la società a capitale *pubblico o misto pubblico-privato*¹, denominata:

"AMGA Energia & Calore S.p.A.", per acronimo "A.E.C. S.p.A."

Articolo 2

- Oggetto -

2.1 La società ha per oggetto l'attività di gestione del servizio di teleriscaldamento e accessori, ivi compresa la gestione della centrale di cogenerazione, nei territori dei comuni di Legnano (MI) e Castellanza (VA). Il servizio di teleriscaldamento consiste nella distribuzione di energia termica in forma di vapore o acqua o liquido refrigerante generato da una o più fonti di produzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo mediante centrale di cogenerazione) verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda anche sanitaria.

2.2 Le attività e i servizi di cui al comma precedente potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente attraverso soggetti collegati oppure controllanti o controllati e terzi e potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, cui attenderà per conto proprio, direzione lavori, avvalendosi di personale qualificato secondo le previsioni di legge, ed esecuzione di opere e/o impianti, nonché alla relativa gestione.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime purché in via

¹ La natura della società sarà determinata dalla tipologia di socio terzo (privato o pubblico). Da lì si determinerà la tipologia della costituenda società (mista o interamente pubblica)

non prevalente, non nei confronti del pubblico ed a solo fine di realizzare l'oggetto sociale, ritenute dal Consiglio di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure, ancora in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale e anche a favore di terzi.

2.4 Essa potrà inoltre, nei limiti di quanto previsto dall'ordinamento per le società a (*capitale misto pubblico e privato o a totale partecipazione pubblica*²), compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale), amministrative, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altre Società od Imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del pubblico, con la precisazione che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita nel caso in cui, per la misura e l'oggetto di tale partecipazione, ne risulti modificato l'oggetto sociale (salvo che venga contestualmente deliberata dall'Assemblea la relativa modifica statutaria) mentre è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime a condizione che tale operazione sia deliberata dall'Assemblea.

2.5 La società può pure garantire ad Istituti Bancari od Istituti di Credito in genere obbligazioni di terzi anche non soci, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno, nei limiti allo stesso conferiti dal presente Statuto o dalla legge.

² Vedasi precedente nota 1

Articolo 3

Sede

3.1 La società ha sede legale in <...> e sede secondaria ed amministrativa in Legnano (Milano) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 Il consiglio di amministrazione potrà deliberare la istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque località della Repubblica Italiana, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie.

3.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e di revisione, se nominato, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti.

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro <...> (<...>) ed è diviso in numero <...> azioni del valore nominale di euro <...> cadauna.

5.2 I soci terzi dovranno detenere, in ogni caso, azioni che complessivamente abbiano un valore nominale almeno pari al (45%-55%³) di partecipazione al capitale sociale.

5.3 Qualora si rendessero necessari ulteriori versamenti da parte dei Soci per esigenze finanziarie della Società, detti versamenti saranno infruttiferi.

³ Valore da determinarsi in sede di gara

5.4 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.5 In caso di aumento del capitale sociale, sarà garantito il diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2441 C.C., fermo restando che la quota di partecipazione di AMGA Legnano S.p.A. non debba mai essere inferiore al (45-55%⁴).

5.7 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

5.8 Le azioni sono nominative e ciascuna di esse dà diritto ad un solo voto. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

5.9 La qualità di azionista comporta di per sé l'adesione al presente Statuto.

Articolo 6 **- Trasferimento delle azioni -**

6.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci e per atto tra vivi tra soci e Enti Locali soci indiretti.

6.2 Il socio che intenda alienare a terzi le proprie azioni, nei limiti di cui all'art. 5, deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive azioni calcolate escludendo dal computo le proprie azioni. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto.

6.3 L'offerta di vendita deve essere comunicata dall'interessato al consiglio di amministrazione, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta

⁴ Vedasi nota 3 precedente art. 5.2

di ritorno, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le azioni e le condizioni di pagamento.

6.4 Il consiglio di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno comunicare a tutti i soci, risultanti dal libro dei soci, l'offerta di vendita.

6.5 Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi e termini sopra indicati. I soci dovranno spedire entro il detto termine alla società lettera raccomandata nella quale comunicheranno l'eventuale esercizio della prelazione.

6.6 Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci possono sostituirsi a lui nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive azioni, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata.

6.7 Nel caso in cui il trasferimento sia a titolo oneroso e non vi sia accordo sulla determinazione del prezzo di cessione delle azioni poste in vendita, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal consiglio di amministrazione, il cui costo sarà a carico delle parti stesse.

La vendita dovrà essere perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

L'onere dell'arbitraggio sarà a carico del cedente e del cessionario in parti uguali.

6.8 La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le azioni poste in vendita. Nel caso in cui entro il termine di cui sopra non si raggiungessero adesioni per tutte le azioni poste in vendita, il consiglio di amministrazione comunicherà senza indugio al socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potrà liberamente cedere a terzi, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, le azioni offerte in prelazione.

6.9 La cessione di azioni ai sensi del presente articolo deve essere comunque previamente autorizzata dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

6.10 Nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si dovrà, in ogni caso tener conto che il socio AMGA Legnano S.p.A. dovrà conservare la quota del (45-55%⁵) del capitale sociale.

Pertanto, il diritto di prelazione sarà riconosciuto per la misura necessaria a consentire la conservazione di tali quote del capitale sociale.

6.11 Nel caso in cui fossero il o i soci terzi rispetto ad AMGA Legnano S.p.A. a manifestare l'intenzione di alienare parte o tutte le proprie azioni, l'acquirente, dovrà possedere gli stessi requisiti che il bando pubblico richiedeva all'alienante.

L'esistenza dei suddetti requisiti va verificata dal Consiglio di Amministrazione e la cessione non potrà avvenire se non dopo che il Consiglio stesso abbia espresso il proprio parere positivo. Il Consiglio dovrà esprimersi entro giorni 45 (quarantacinque) dalla richiesta e dalla presentazione di tutti i documenti necessari a comprovare l'esistenza di tali requisiti.

Articolo 7 **- Obbligazioni -**

La Società potrà emettere obbligazioni nominative o al portatore a norma delle leggi vigenti.

Articolo 8 **- Organi della Società -**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio sindacale.

⁵ Vedasi nota 3 precedente art. 5.2

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 9 **- Assemblee -**

9.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del codice civile.

9.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori, ai sindaci ed al revisore contabile, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio risultante dal libro soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Resta salva l'applicazione del quarto e del quinto comma dell'art. 2366 del codice civile.

9.3 L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito il giorno, l'ora e le modalità della eventuale seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

9.4 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni, allorquando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, per l'esame e l'approvazione del bilancio della Società, nonché ogni volta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

9.6 L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 10

- Diritto di partecipazione all'Assemblea -

10.1 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e risultino, quindi, iscritti nel libro dei soci alla data fissata per l'Assemblea.

10.2 Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi dell'articolo 2372 codice civile.

10.3 Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Articolo 11

- Svolgimento delle Assemblee -

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.

In caso di impedimento o assenza dei soggetti sopra indicati, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea, con le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie.

11.2 Le deliberazioni assunte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile e fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 13.2 e 14.

11.3 L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglierà, se del caso due scrutatori. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle singole deleghe, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

11.4 Nelle assemblee straordinarie e nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno le funzioni di segretario dovranno essere affidate ad un Notaio.

11.5 È fatto divieto a soggetti terzi di partecipare alla Assemblea, fatto salvo l'invito del Presidente della stessa a relazionare sui temi di specifico interesse per gli azionisti.

Articolo 12 **- Soggetti aventi diritto a partecipare alle Assemblee -**

Qualora vengano emesse, a norma di legge, obbligazioni o categorie speciali di azioni, saranno ovviamente ammesse le assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di tali azioni come previsto dalla vigente normativa.

Articolo 13 **- Materie riservate all'assemblea -**

13.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della metà più uno delle azioni intervenute ed aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno delle azioni intervenute, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci riuniti in Assemblea le seguenti materie:

- 1) tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai soci, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 2479, comma 2, codice civile;
- 2) approvazione del business plan, del *budget* annuale e dei bilanci infrannuali;
- 3) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi;
- 4) acquisto di beni immobili, per un importo superiore ad € 1.000.000/00 (un milione/00) indicizzato secondo il valore mensile ISTAT FOI;
- 5) determina il compenso, complessivo o individuale, degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) la nomina e la revoca degli Amministratori;
- 7) determinazione e nomina dell'organo di controllo e di revisione;
- 8) le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo);

- 9) distribuzione dei dividendi;
- 10) in generale, il compimento di qualsiasi atto di valore unitario pari o superiore ad Euro 1.000.000/00 (un milione/00), ed il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione;
- 11) sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci.

13.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale; in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà più uno del capitale sociale.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 7 del presente Statuto;
- le altre materie ad essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dovranno essere assunte, in ogni grado di convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, allorquando le deliberazioni abbiano per oggetto uno dei seguenti argomenti:

- Modifiche dello Statuto.
- Modificazione del capitale sociale.
- Cambiamento dell'oggetto sociale.
- Trasferimento delle sedi sociali.
- Trasformazione, fusione e scissione della società.
- Costituzione di nuove società, cessione, e liquidazione di società, acquisizione e cessione di aziende e rami d'azienda, acquisizioni, dismissioni di partecipazioni societarie ed ogni altra operazione straordinaria relativa all'assetto societario;
- Scioglimento anticipato della società, ivi compresa la nomina di uno più liquidatori secondo quanto previsto al successivo art. 29.
- Operazioni straordinarie diverse di quelle previste nel piano industriale prodotto dal soggetto terzo risultato aggiudicatario della procedura di gara per la costituzione della società di cui al presente Statuto.

- La nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

Articolo 14

Quorum deliberativi

14.1 Nelle materie (riservate) di cui all'art 13.1 che precede, l'assemblea delibera con le ordinarie maggioranze di legge, ad eccezione delle materie indicate ai punti 3), 4), 6), 7), 8), 9) e 10) del citato articolo 13.1 che precede, nelle quali l'Assemblea delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale. Per tutte le altre materie l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ove non sia diversamente disposto dal presente statuto.

14.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

14.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 15

- Modalità, vincolatività e validità delle deliberazioni -

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate dai soci nei termini di legge.

15.2 Le deliberazioni delle assemblee, per essere valide, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Articolo 16

- Consiglio di Amministrazione -

16.1 La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri pari a cinque, nel rispetto comunque della parità di genere.

16.2 Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, stabilito in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'azionista "AMGA Legnano S.p.A." spetterà la designazione di n. 2 (due) consiglieri e agli azionisti terzi n. 3 (tre) consiglieri.

Articolo 17

- Durata della carica, prorogatio, revoca, cessazione -

17.1 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.2 Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.

17.3 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e dai regolamentari vigenti. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore.

17.4 L'amministratore che intende dimettersi dall'incarico, deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di loro assenza, all'Assemblea dei soci.

17.5 La rinuncia è dichiarazione recettizia ed avrà effetto immediato se nonostante le dimissioni rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione; contrariamente produrrà effetto dal momento in cui la maggioranza del Consiglio di Amministrazione è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

17.6 Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto in via anticipata l'intero Consiglio e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

17.7 La revoca anticipata (parziale o totale) del Consiglio di Amministrazione è nei diritti dell'Assemblea dei soci in osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.

Articolo 18

Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel suo seno, il Presidente e, se lo ritiene:

- un Vice Presidente;
- un Amministratore Delegato.

Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato sono individuati tra i Consiglieri nominati secondo le modalità di cui agli allegati patti parasociali.

18.2 Il primo Consiglio di Amministrazione viene eletto in sede di atto costitutivo e quindi ivi si nomineranno i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente e se previsti il Vice Presidente del Consiglio stesso e l'Amministratore Delegato.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente, nella sede della Società o in altro luogo, con posta elettronica certificata, lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti da trattare, spedita almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

18.4 La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica. E' inoltre consentito, a termini dell'art. 2388, c. 1 del codice civile, la presenza e l'intervento in Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo di video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti discussi, nonché ricevere,

trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

18.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica, di cui almeno uno in rappresentanza di ogni socio. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.6 A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso.

18.7 Verificandosi i presupposti di cui sopra, ai fini della stesura e della sottoscrizione del relativo verbale, l'adunanza del Consiglio si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 19 **- Compiti del Consiglio di Amministrazione -**

19.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge o per Statuto riservate all'Assemblea dei soci.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, facoltà di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni mobiliari, mutui ipotecari anche fondiari, di fare qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti, le Banche, gli Istituti di emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni e annotazioni di ogni specie, di esercitare azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, di stipulare compromessi e trascrizioni, di dare assenso per vulture di licenze.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione ha illimitati poteri per compiere ogni atto ed operazione anche non previsti nell'elencazione che precede per l'assolvimento del mandato ad esso conferito e per il raggiungimento del fine sociale.

19.4 Sono inoltre riservate e non delegabili, i poteri e le attribuzioni relativi a:

1. l'approvazione del piano programma, dei budget pluriennali-annuali e dei bilanci infrannuali da sottoporre poi all'assemblea per la eventuale definitiva approvazione (giusto art. 13.1 del presente Statuto);
2. compravendita, permuta ed alienazione di beni mobili, cespiti aziendali (non immobiliari la cui competenza è riservata all'assemblea), ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore ad un milione di euro per singola transazione;
3. l'assunzione di mutui, di prestiti obbligazionari ovvero di altre forme di finanziamento;
4. la proposta di distribuzione dei dividendi;
5. la nomina del direttore generale se previsto;
6. assunzione e licenziamento di dirigenti e relativo trattamento economico attribuito agli stessi;
7. conclusione di contratti di acquisto per importi superiori ad 1.000.000/00 di € (un milione/00);
8. costituzione di pegni, ipoteche e rilascio garanzie fatta eccezione per le fidejussioni usualmente richieste nello svolgimento della normale attività tipica del relativo settore.

19.5 Relativamente alle materie di cui al precedente art. 19.4 - con riferimento ai punti 1), 2), 4) e 8) - il Consiglio di Amministrazione delibererà sempre con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei componenti stessi.

19.6 Il Consiglio potrà nominare, anche fra persone estranee ad esso, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Articolo 20

- Poteri di firma e rappresentanza -

20.1 La firma sociale e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi sono affidate al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altri soggetti diversi dal Presidente individuati dal Consiglio nei limiti di cui al presente Statuto.

20.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla la regolare gestione della Società riferendone al Consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consiliari e compie tutti gli atti di amministrazione dei quali ha facoltà, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

20.3 In caso di impedimento o di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la legale rappresentanza della Società è devoluta al Vice Presidente in quanto nominato con funzioni vicarie rispetto ai poteri del Presidente, nei limiti previsti. Tali poteri gli saranno conferiti dal Consiglio di Amministrazione mediante verbale scritto sul relativo registro tenuto ai sensi di legge.

20.4 Al Direttore Generale, ai Direttori ed ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Articolo 21

- Amministratore Delegato e/o Direttore Generale -

Il Consiglio di Amministrazione può nominare l'Amministratore Delegato e/o il direttore generale, cui possono essere attribuiti i seguenti poteri:

- 1) Relativamente alla gestione del personale, quali a titolo indicativo e non esaustivo:**
 - a) addivenire a conclusione di vertenze sindacali e firmare i relativi verbali;
 - b) transigere e conciliare vertenze e rinunciare alla eventuale continuazione delle stesse;

- c) assumere e licenziare quadri, impiegati ed operai e promuovere gli stessi da categorie inferiori;
- d) rappresentare la società in ogni pratica o vertenza sindacale davanti agli uffici del lavoro ed ogni altro ente, ufficio e autorità relativi;
- e) firmare gli atti relativi a promuovere e transigere eventuali contestazioni.

2) Relativamente all'area economico-finanziaria quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- individuare le esigenze e i fabbisogni della gestione finanziaria ordinaria, programmare e controllare le attività necessarie ai fini di una corretta dinamica dei flussi di cassa e più precisamente:
 - a) esigere qualunque somma o credito in capitale ed interessi e darne quietanza, girare cambiali, assegni di c/c e circolari, vaglia di credito disponendo contestualmente l'accredito sui conti bancari intestati alla Società;
 - b) dare disposizioni ed effettuare pagamenti e prelevamenti dai detti conti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito;
 - c) stipulare polizze assicurative e fidejussorie connesse all'attività caratteristica.

3) Relativamente all'area gestionale quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- controllare e programmare l'attività aziendale e gestionale ed assumere tutte le iniziative atte a permettere i migliori risultati e comunque compiere ogni fatto e porre in essere ogni atto conseguente l'ordinaria amministrazione della società e più precisamente:
 - a) firmare ordini, bandire gara di appalto e stipulare contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di qualsiasi natura entro l'importo massimo di Euro 500.000/00 (cinquecentomila) Euro;
 - b) firmare la corrispondenza e tutti gli atti inerenti deleghe conferite;
 - c) nominare procuratori speciali nell'ambito dei propri poteri;
 - d) fare domande per licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative di ogni tipo e specie.

Articolo 22 **- Compensi -**

22.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

22.2 Il compenso spettante agli amministratori è stabilito dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e della normativa vigente.

Articolo 23 **- Incompatibilità e divieto di concorrenza -**

I componenti del Consiglio di Amministrazione non potranno in nessun caso far parte in qualità di soci illimitatamente responsabili od in qualità di Amministratori in altre società o imprese concorrenti, fatta eccezione per le attività esistenti al momento della costituzione della presente Società.

Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 24 **- Rappresentanza per operazioni monetarie -**

Relativamente alla rappresentanza della Società ed in merito ad ogni e qualsiasi operazione monetaria (pagamenti di ogni entità e genere, prelevamenti da conti correnti con banche depositarie ecc.), il Presidente, ovviamente, è investito dei più ampi e illimitati poteri di firma e rappresentanza senza eccezioni di sorta.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea (se di sua competenza), potrà delegare il potere di cui al presente articolo ad un altro membro del Consiglio stesso, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale o ad altro soggetto munito di idonea procura speciale.

Articolo 25

- Azione di responsabilità -

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori viene esercitata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2392 e 2393 e seguenti del codice civile.

Articolo 26

- Collegio Sindacale -

26.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

26.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui uno che riveste il ruolo di Presidente ed è nominato dall'Assemblea. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

26.3 La nomina dei sindaci spetta all'Assemblea dei soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

26.4 L'Assemblea degli azionisti fissa il compenso dei Sindaci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ. la nomina dei sindaci avviene nel modo seguente: all'Azionista AMGA Legnano S.p.A. spetterà la designazione di due sindaci effettivi tra cui il Presidente del Collegio stesso ed un Sindaco supplente, nel rispetto delle quote afferenti la parità di genere. Agli azionisti terzi spetterà la designazione degli altri sindaci.

26.5 Le attribuzioni ed i doveri di detto Organo sono disciplinati dalle normative vigenti. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, salva la possibilità di essere rieletti.

26.6 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

26.7 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

26.8 Non possono far parte del Collegio sindacale i dipendenti della società e gli altri soggetti previsti dalla legge.

Articolo 27

- Organo di controllo e Revisione legale dei conti -

27.1 La revisione legale è esercitata da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro, nominata e funzionante a norma di legge.

27.2 L'incarico per la revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea la quale determina anche il corrispettivo per l'incarico medesimo, previa proposta motivata dell'Organo di Controllo.

27.3 La società di revisione dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

Articolo 28

- Bilancio ed utili -

28.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio così come disposto dall'art. 2423 Codice Civile.

28.3 Ai sensi e nella misura dell'art. 2430 del codice civile dovrà costituirsi la riserva legale.

28.4 L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 13.1, 13.2, 19.4 e 19.5, nonché secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Articolo 29 **- Scioglimento e liquidazione -**

29.1 Lo scioglimento della società si verificherà nelle ipotesi indicate nell'art. 2484 del codice civile.

29.2 Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione.

29.3 L'Assemblea Straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 30
- Patti Parasociali -

I Patti Parasociali sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale al presente Statuto.

Articolo 31
- Clausola arbitrale -

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci oppure tra i soci e la società, gli Amministratori, i liquidatori o i Sindaci, avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà risolta da un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dagli arbitri così nominati. Gli arbitri nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale entro dieci giorni dalla loro nomina. Il Collegio arbitrale procede in via irrituale e quindi dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina con obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 32
- Disposizioni generali -

Per quanto non contemplato espressamente nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di società pubbliche a capitale *pubblico o misto pubblico-privato*⁶.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì

⁶ Vedasi nota 1